



# PROCURA GENERALE della Corte di cassazione

Sezione 1<sup>a</sup> civile

Udienza Pubblica del 25 marzo 2021

Sostituto Procuratore Generale

Giovanni Battista Nardecchia

Causa n. 3, r.g. n. 2645/2018

*Rel., Cons. Ferro*

Con reclamo depositato il 4.9.17 dall'avv. \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , Tizio chiese la revoca del provvedimento emesso l'11.8.17 con cui il giudice delegato al fallimento della \*\*\*\*\* s.n.c. di \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* - e dei soci illimitatamente responsabili- respinse l'istanza ex art. 108 legge fall. presentata dallo stesso \*\*\*\*\* diretta ad ottenere l'annullamento della vendita in data 11.5.17. Il Tribunale, con decreto del 20.12.17, accolse il reclamo, revocando l'aggiudicazione della vendita, osservando che: il giudice delegato aveva emesso ordinanza di vendita, fissando le modalità della vendita forzata e di presentazione delle offerte; che lo stesso giudice aveva però ritenuto valida un'offerta, procedendo all'aggiudicazione dell'immobile staggito a favore di \*\*\*\*\* , con prezzo inferiore a quello indicato dal giudice nell'ordinanza; tale violazione giustificava l'accoglimento del reclamo. \*\*\*\*\* propone ricorso in cassazione affidato a due motivi. Non si è costituita la curatela fallimentare.

Con il primo motivo è dedotta la nullità del decreto del 20.12.17 e violazione dell'art. 301 c.p.c. in quanto tale provvedimento conseguiva all'attività difensiva svolta dal difensore del reclamante \*\*\*\*\* , avv. \*\*\*\*\* , il quale, alla data della comparizione all'udienza del 25.10.17, era privo dello jus postulandi, in quanto precedentemente sospeso dall'ordine degli avvocati dal 9 ottobre al 9 dicembre 2017 con provvedimento notificato il 23.9.17, con la conseguenza che il processo avrebbe dovuto essere automaticamente interrotto dato il pregiudizio al diritto di difesa.

Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 572, comma 3, c.p.c. e delle prescrizioni contenute nell'ordinanza del giudice emessa in data 8.3.17.

Con ordinanza interlocutoria n. 20270/2019 la Corte ha ritenuto che la causa, per la rilevanza delle questioni oggetto dei due motivi, fosse da rinviare alla pubblica udienza.

Venendo all'esame del primo motivo l'ordinanza interlocutoria ha sottolineato che secondo un orientamento della Corte, la morte, la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito (o, come nella specie, di avvocato personalmente costituito) determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Ne consegue che la nullità della sentenza d'appello potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 c.p.c. e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell'evento interruttivo (Cass., n. 790/18). Altro orientamento afferma che la sospensione dall'esercizio della professione dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, sul presupposto del concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa (Cass., n. 14520/15; n. 6838/16). Alla luce di tali parziali difformi orientamenti della Corte, nella parte relativa alla necessità o meno che l'attività svolta dal difensore sospeso dall'albo professionale produca un concreto pregiudizio al diritto di difesa, il Collegio ha ritenuto opportuno fissare la discussione della causa in pubblica udienza.

Successivamente all'ordinanza interlocutoria la Corte è intervenuta con altre decisioni (Cass. 26223/2019; 26221/2019; Cass. 26220/2019; Cass. 25687/2019; Cass. 25579/2019; Cass. 24849/2019 Cass.20850/2019) che evidenziano come possa considerarsi consolidato il principio di diritto, nella parte relativa alla necessità che l'attività svolta dal difensore sospeso dall'albo professionale produca un concreto pregiudizio al diritto di difesa: “la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha da tempo affermato il principio secondo il quale la sospensione dall'esercizio della professione dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, solo se si verifica un concreto pregiudizio arrecato dall'evento al diritto di difesa e, pertanto, non si determina alcuna nullità degli atti processuali nell'ipotesi in cui il periodo di sospensione del difensore dalla professione cada integralmente tra una udienza e la successiva in quanto nessuna incisione negativa sulle attività difensive della parte può ritenersi verificata, con conseguente esclusione della nullità della sentenza successivamente emessa, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo in parola (cfr., in termini, Cass. 10/07/2015, n. 14520; Cass. 08/04/2016, n. 6838; Cass. 5/03/2018, n. 5106; Cass. n. 10527 del 2018 e n. 10769 del 2018) (in questi termini Cass. 20850/2019 per analoghe considerazioni Cass. 26220/2019).

Se quindi la giurisprudenza della Corte non mette in discussione il principio per il quale la morte, come la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la

fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento, di talchè resta preclusa ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, pur tuttavia vi è da ritenere che siffatto insegnamento correla propriamente alla sussistenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa della parte colpita dall'evento interruttivo la nullità degli atti processuali compiuti successivamente al verificarsi dell'automatica interruzione del processo, interruzione automatica, a sua volta, cagionata - così come nella fattispecie - dalla sospensione dall'esercizio della professione dell'unico difensore costituito (per un'attenta ricostruzione delle conseguenze dell'interruzione Cass. 20509/2020).

Più esattamente, qualora il processo, nonostante il verificarsi dell'evento cui consegue l'automatica interruzione, prosegua, gli atti processuali eventualmente posti in essere sono nulli e la relativa nullità va dedotta con l'indicazione del pregiudizio effettivo che ne è derivato per il diritto di difesa.

Posto che la sanzione della nullità opera ove il diritto di difesa della parte rimasta di fatto priva di difensore, ne sia stato effettivamente inciso, essa può essere fatta valere solo se nel periodo in cui il processo è interrotto siano state compiute attività processuali (cfr. Cass. civ. 10 luglio 2015, n. 14520 in cui la Suprema Corte ha rigettato la domanda di nullità della sentenza di appello, rilevando che il periodo di sospensione del difensore dalla professione era integralmente decorso tra l'udienza in cui era stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni e quest'ultima, sicchè non aveva inciso su esse; Cass. 6838/2016 giunge a conclusioni diverse perchè nel caso di specie, nel primo grado di giudizio, vi era stata un'effettiva compressione del diritto di difesa della parte, posto che la stessa, all'esito di un supplemento di CTU, non ha potuto formulare le proprie difese conclusionali).

Anche Cass. 21002/2017 citata dalla difesa della ricorrente non si pone in contrasto con tale ricostruzione in quanto nel caso di specie l'evento interruttivo si era verificato nelle more della scadenza dei termini [ex art. 190 c.p.c.](#) concessi per il deposito della memoria conclusionale di replica.

Una volta affermato che la regola generale sopra enunciata della nullità degli atti successivi e della sentenza presuppone un pregiudizio effettivo della parte cui l'evento interruttivo si riferisce, è necessario precisare quale sia, in questo caso, il "concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa".

Come si evince dalle fattispecie in cui tale nullità è stata dichiarata (cfr. Cass. 21002/2017 e Cass. 6838/2016) il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa sussiste ogni qual volta nel periodo in cui il processo è interrotto la parte non ha potuto compiere attività processuali in quanto la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'[art. 301 c.p.c.](#), a causa del venir meno della difesa tecnica, comporta un pregiudizio del diritto di difesa in *re ipsa*, non essendo necessario che la parte dimostri che l'impossibilità di compiere quella determinata attività processuale abbia effettivamente impedito di svolgere ulteriori e rilevanti aggiunte o specificazioni a sostegno delle proprie domande o eccezioni rispetto a quanto già dedotto nei precedenti atti.

In definitiva qualora il processo, nonostante il verificarsi dell'evento cui consegue l'automatica interruzione, prosegua, gli atti processuali eventualmente posti in essere sono nulli e la relativa nullità va dedotta con l'indicazione del pregiudizio effettivo che ne è derivato per il diritto di difesa. Il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa sussiste ogni qual volta nel periodo in cui il processo è interrotto la parte non ha potuto compiere attività processuali in quanto la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'[art. 301 c.p.c.](#), a causa del venir meno della difesa tecnica, comporta un pregiudizio del diritto di difesa in *re ipsa*, non essendo necessario che la parte dimostri che l'impossibilità di compiere quella determinata attività processuale abbia effettivamente impedito di svolgere ulteriori e rilevanti aggiunte o specificazioni a sostegno delle proprie domande o eccezioni rispetto a quanto già dedotto nei precedenti atti.

Ricostruzione sistematica che ha un naturale precipitato processuale perché l'irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti all'uopo necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ultima essere rilevata d'ufficio dal giudice, nè eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza (Cass. n. 25234/2010).

Ne deriva l'infondatezza del primo motivo del ricorso poiché la questione prefigurata dalla ricorrente attiene proprio all'ipotesi di denuncia di nullità degli atti processuali compiuti successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo che aveva colpito la controparte.

In ordine al secondo motivo, la questione relativa all'applicazione dell'art. 572, comma 3, c.p.c.- circa l'offerta oggetto d'aggiudicazione al prezzo-base, con la differenza non superiore al quarto-, la ricorrente censura la decisione del Tribunale che non avrebbe tenuto conto che il suddetto art. 572 attribuisce al giudice un potere discrezionale di accettare offerte d'acquisto dei beni oggetto dell'esecuzione forzata fondate sulla riduzione del prezzo-base indicato, purché nei limiti del quarto.

La ricorrente rilevava altresì, in particolare, che il debitore esecutato non poteva ritenersi aver interesse a contestare l'illegittimità della procedura di vendita senza al contempo dimostrare che gliene sarebbe derivato un effettivo pregiudizio, ovvero che la vendita sarebbe stata altrimenti effettuata a un prezzo maggiore.

Effettivo pregiudizio che sarebbe stato escluso nel provvedimento reso dal g.d. con il quale è stata rigettata l'istanza di sospensione di cui all'art. 108 l.fall.

Il motivo è infondato alla luce del recente condivisibile orientamento della Corte espresso dalla decisione n. 24570/2018 il cui principio di diritto, enunciato in tema di espropriazione esecutiva immobiliare, è applicabile al caso di specie stante l'identità della normativa applicabile.

Va in primo luogo ricordato che la giurisprudenza della Corte in tema di espropriazione immobiliare ha chiarito, in via generale, che il debitore esecutato può

opporre l'aggiudicazione nella prospettiva del suo interesse alla diminuzione della propria (residua) responsabilità patrimoniale ([Cass., 30/06/2014, n. 14774](#)).

Ciò posto, deve rammentarsi l'ulteriore e coerente giurisprudenza della Corte ([Cass., 07/05/2015, n. 9255](#), pagg. 7 e seguenti, [Cass., 29/09/2015, n. 11171](#), pagg. 6-7) con cui è stato precisato che l'ordinanza di vendita rappresenta la "lex specialis" dello specifico subprocedimento in cui quella si concreta, e alla stessa deve quindi darsi piena e incondizionata ottemperanza, fino a parziale o totale sua modifica o revoca, se del caso a seguito d'impugnazione. In mancanza, gli atti esecutivi consistenti nell'aggiudicazione e nel conseguente decreto di trasferimento sono invalidi.

In tal senso, implica concreto pregiudizio la percepibile perturbazione delle regole d'ingaggio proprie dell'ordinanza di vendita, nel caso inerenti all'aggiudicazione e, quindi, alla sollecitazione del mercato per ottenere dallo stesso la massima utilità della procedura espropriativa, ovvero il più pieno soddisfacimento delle ragioni del creditore con il minor sacrificio possibile di quelle del debitore.

Infatti, solo in tal modo viene mantenuta non solamente la parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, ma pure l'affidamento di ognuno di loro sulla stessa e, quindi, sulla trasparenza e immutabilità delle condizioni.

Solo in questo modo è possibile scongiurare sia le infrazioni alla regolarità della gara stessa e alla genuinità del suo esito, sia lo stesso rischio di quelle, ovvero l'alterazione delle aspettative e correlative determinazioni di ciascun possibile offerente circa la sua partecipazione alla gara e, quindi, dell'accesso alla medesima da parte del pubblico indifferenziato.

E' questo il motivo per cui l'ordinanza in parola è la "legge speciale" che regge la vendita della singola procedura esecutiva, sicchè l'unica reazione ammissibile avverso quel provvedimento è quella d'impugnarla o renderla altrimenti oggetto di revoca o modifica.

La conclusione comporta solo apparentemente un sacrificio del singolo aggiudicatario o creditore, mentre si rivela un'appropriata esplicazione della necessaria tutela dell'affidamento della platea indifferenziata e indistinta dei potenziali partecipanti alla gara, in modo da rendere propriamente funzionale quest'ultima, dato che gli stessi devono non solo poter sapere quali saranno le condizioni da rispettare per potersi rendere aggiudicatari del bene, ma soprattutto poter confidare sul fatto che quelle condizioni e correlative informazioni, dopo che in forza delle stesse abbiano deciso di non partecipare o non insistere, non mutino ovvero non siano violate in ulteriore e inammissibile favore di altri partecipanti alla gara.

Negli arresti prima richiamati si specifica che la tutela della trasparenza in parola costituisce uno dei principi generali portanti delle riforme del processo esecutivo a partire dal 2006, fino, in specie, a quelle del 2014 e del 2015, qui richiamate in parte narrativa, così come del 2016 (cfr., [Cass. 2 aprile 2014, n. 7708](#); [Cass. 28 novembre 2012, n. 21110](#); [Cass. 6 dicembre 2011, n. 26202](#); [Cass. 14 giugno 2011, n. 12960](#); [Cass. Sez. Un., 12 gennaio 2010, n. 262](#)), sicchè risulta progressivamente

superato il contesto sotteso alla giurisprudenza di questa Corte (sopra pure richiamata in punto di legittimazione oppositiva del debitore) con cui veniva (poi) richiesta al debitore esecutato, che si opponesse (appunto) all'aggiudicazione, l'ulteriore dimostrazione che, dalla relativa illegittimità, fosse derivata una lesione al suo interesse a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile nel senso di aver in concreto impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto, da rendere oggetto di apposito supporto probatorio anche presuntivo (cfr., [Cass., n. 14774 del 2014](#)).

Nella rinnovata cornice normativa, quindi, è stato sottolineato che l'esigenza di tutela dei terzi, sollecitati dall'ufficio giudiziario con la messa in vendita del bene, come pure quella dello stesso debitore e del suo diritto alla maggior riduzione possibile dell'esposizione, per il tramite della tutela della trasparenza delle operazioni (direttamente o per delega) espletate, comporta, al fine di evitare quello che già integra, altrimenti, un concreto pregiudizio, la necessità del rispetto rigoroso - salve opportune revoche o modifiche o impugnazioni vittoriosamente esperite, comunque in tempo anteriore all'espletamento degli atti di vendita - di tutte le disposizioni contenute nell'ordinanza che quelle operazioni di vendita ha disciplinato.

Se, per un verso, il mercato delle vendite forzate in sede fallimentare consente dopo la riforma del 2006 la possibilità di scelta per individuare quale sia la procedura competitiva più efficace in funzione delle peculiarità del caso di specie, anche discostandosi dal modello codicistico, per altro verso, una volta effettuata tale scelta, subentra, a vantaggio degli utenti, la necessità di un rigido rispetto delle regole. La stabilità del tempo e del modo specificamente preordinati nell'ordinanza di vendita supportano una partecipazione tendenzialmente proficua di tutti gli interessati e vale a fare da scudo sulla regolarità del meccanismo della gara su cui è incentrato il procedimento esecutivo fallimentare, immunizzandolo da ogni circostanza imprevedibile suscettibile di svuotare la competizione. Il tratto preminente dell'approccio della giurisprudenza di legittimità è rinvenibile nella struttura necessariamente definita ed immodificabile del subprocedimento di vendita. A fronte della natura "normativa" ascritta all'ordinanza che dispone la vendita, arretra persino la valorizzazione dell'utilità del buon esito della procedura comunque raggiunto in distonia dalle regole predeterminate. Se le regole sono violate, l'epilogo fruttuoso rimane, nondimeno, travolto.

La pronuncia si inserisce in un solco ermeneutico, già in precedenza intrapreso, da Cass., 7 maggio 2015, n. 9255 (espressamente richiamata da Cass. 24570/2018) secondo la quale "Le condizioni del subprocedimento di vendita, fissate dal giudice dell'esecuzione anche in relazione ad eventuali particolari modalità di pubblicità, pure ulteriori o diverse rispetto a quelle minime stabilite dall'art. 490 c.p.c., devono essere scrupolosamente rispettate, a garanzia del mantenimento - per tutto lo sviluppo della vendita forzata - dell'uguaglianza e della parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte e sulla complessiva legalità della procedura; pertanto, al loro rispetto hanno interesse tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore; ed esse vanno applicate - a meno di revoca o modifica o di impugnazione fruttuosamente esperita prima dell'espletamento della vendita - rigorosamente, determinando una

qualsiasi inottemperanza l'illegittimità dell'aggiudicazione che ugualmente ne segua, per vizi dello stesso subprocedimento di vendita”.

Nel caso deciso da Cass. 9255/2015, il debitore esecutato aveva impugnato la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. nei confronti della vendita e dell'aggiudicazione provvisoria di un immobile pignorato, avuto riguardo all'omessa considerazione del vizio lamentato, concernente la mancata ottemperanza, da parte del creditore procedente, delle disposizioni contenute nell'ordinanza di vendita, in punto di pubblicità c.d. “complementare”, ossia non obbligatoriamente prevista ope legis dal codice di rito, eppure stabilita dal giudice in supplemento a questa.

La decisione aveva accolto il ricorso in ragione della ritenuta vincolatività di ogni regola prefigurata nell'ordinanza di vendita, non soltanto di quelle tese a ribadire precetti codicistici. Su questa premessa fa perno, infatti, il principio secondo il quale, quand'anche le prescrizioni siano addizionali rispetto a quelle normativamente espresse, l'ordinanza del giudice pretende assoluta osservanza, di talchè il mancato ossequio alle regole che del provvedimento rappresentano il contenuto ulteriore ed eventuale impatta sull'aggiudicazione, invalidandola.

Principi che applicati al caso di specie evidenziano l'infondatezza del motivo in quanto la "lex specialis", ossia l'ordinanza di vendita oggetto di causa, conteneva una prescrizione addizionale rispetto alla disciplina codicistica: a) il prezzo offerto non poteva essere inferiore a quello indicato dal Giudice nell'ordinanza a pena di esclusione dell'offerente dalla gara; b) solo in caso di pluralità di offerte si poteva ritenere valida l'offerta “anche se il prezzo offerto è inferiore, rispetto al prezzo base d'asta in misura non superiore ad un quarto”.

Con la conseguenza che non si doveva procedere all'aggiudicazione visto che una specifica disposizione dell'ordinanza di vendita prevedeva l'esclusione dell'unico offerente della gara per l'ipotesi in cui il prezzo offerto fosse inferiore a quello indicato dal Giudice nell'ordinanza medesima.

**p.q.m.**

**Il P.M. chiede**

**rigettarsi il ricorso.**

Roma, 3 marzo 2021.

**IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE  
Giovanni Battista Nardecchia**